

Possessore di titoli di credito e interesse all'accertamento del credito indipendentemente dal diritto di voto

Cassazione civile, Sez. I, 12 aprile 1993, n. 4446. Presidente Falcone. Relatore Nardino.

Concordato preventivo - Effetti - Per i creditori - Titolo di credito privo di valore cambiario - Possessore - Azione giudiziaria, per il soddisfacimento del credito - Proposizione - Debitore - Procedura di concordato preventivo - Ammissione - Credito - Indicazione nell'elenco ex art. 161 L.F. - Successiva verifica del commissario giudiziale - Sussistenza - Ostatività alla azione suddetta - Esclusione.

Il possesso di titoli di credito, astrattamente riconducibili alla categoria delle promesse unilaterali, ma privi di valore cambiario, dispensa il prenditore dall'onere della prova del rapporto fondamentale ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., ma lascia impregiudicata ogni questione relativa a tale rapporto e non priva, di conseguenza il prenditore dell'interesse a promuovere un giudizio ordinario di cognizione o un procedimento monitorio, per conseguire l'accertamento del proprio credito insoddisfatto e la condanna del debitore, ancorché questi abbia chiesto l'ammissione ad una procedura di concordato preventivo senza contestare il credito ex adverso vantato, il cui titolare risulti, in effetti, ricompreso nell'elenco compilato dal debitore stesso ai sensi dell'art. 161 L.F. e verificato dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 171 della stessa legge, in quanto tale verifica ha carattere meramente amministrativo, in funzione della identificazione dei creditori aventi diritto al voto, così da lasciare impregiudicate le questioni relative all'esistenza ed alla natura dei crediti considerati, ed in quanto la pendenza di detta procedura è di ostacolo soltanto ad azioni esecutive, per la tutela della "par condicio", non anche a quelle di cognizione. (Massima ufficiale)

omissis

Svolgimento del processo

La s.p.a. LOCAFIT, assumendo di essere creditrice della S.a.s. Gianluigi Botti e Co. per la somma di lire 9.830.936 in virtù di cambiali scadute tra l'aprile ed il settembre del 1980 e relative a crediti sorti durante la continuazione dell'attività imprenditoriale nel periodo di amministrazione controllata, cui la società era stata ammessa con decreto del Tribunale di Milano in data 7.3.1980, richiese al Presidente del Tribunale di Roma, ed ottenne, decreto ingiuntivo di pagamento della somma predetta, oltre gli interessi convenzionali previsti dall'articolo 1 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria stipulato il 19.5.1978. L'intimata propose rituale opposizione deducendo:

a) incompetenza del Giudice adito, sussistendo continenza ovvero connessione con il giudizio di omologazione del concordato preventivo

richiesto da essa debitrice, che vi era stata ammessa con decreto del 18.3.1982, ed in corso dinanzi al Tribunale di Milano;

b) l'inesistenza di un interesse giuridico della Soc. Locafit a sostituire ai titoli di formazione convenzionale, dei quali disponeva, un titolo di formazione giudiziaria, atteso che mai il credito era stato oggetto di contestazione e considerato altresì che i titoli cambiari, se pur privati per decorso del tempo di efficacia esecutiva, conservavano la loro natura di atti di riconoscimento di debito (rectius: di promessa di pagamento);

c) l'infondatezza della pretesa di "prededucibilità del credito" avanzata dalla Società Locafit con il ricorso per ingiunzione, poiché il credito stesso, pur essendo scaduto durante il periodo di amministrazione controllata, trovava la sua fonte nel contratto di leasing stipulato nel 1978 ed era quindi soggetto al limite della percentuale concordataria;

d) l'insussistenza del diritto della Locafit alla corresponsione degli interessi, ostandovi le norme della legge fallimentare (articoli 169 e 55).

Tutto ciò premesso, la società opponente chiese in via pregiudiziale che, accolta l'eccezione di incompetenza, la causa fosse rimessa al Tribunale di Milano; nel merito: a) che, esclusa la natura "prededucibile e/o privilegiata del credito Locafit", ne fosse, invece, dichiarata la natura chirografaria; b) che l'importo del credito fosse ridotto alla misura della percentuale concordataria, da corrispondersi in sede di liquidazione dei beni, ex articolo 182 l.f., con esclusione degli interessi; c) che fosse negato alla creditrice il diritto alla esecuzione individuale sui beni oggetto della cessione ai creditori.

Con sentenza resa il 14.2.1986 (n. 1917) il Tribunale di Roma, ritenute infondate le eccezioni pregiudiziali dell'opponente, rigettò l'opposizione.

Contro tale pronuncia propose appello la s.a.s. Botti; e la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 7 dicembre 1988, in parziale accoglimento dell'impugnazione, dichiarò "dovuti gli interessi convenzionali sul credito di lire 9.830.936 sino alla data del 28.2.1982", confermando nel resto la decisione dei primi giudici e condannando l'appellante al pagamento di due terzi delle spese del doppio grado di giudizio in favore della s.p.a. Locafit, compensato il rimanente terzo.

Osservò la Corte:

1) L'articolo 168 Legge Fallimentare non pone alcun limite al diritto del creditore di promuovere un giudizio, al fine di ottenere, oltre all'accertamento del proprio credito, anche un titolo idoneo per l'esecuzione; ed attesa la mancanza, nel concordato preventivo, di un procedimento giurisdizionale di verifica del credito, le azioni di accertamento e di condanna, liberamente esperibili, devono essere esercitate dinanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie, in coerenza con la struttura del procedimento, che non priva il debitore della capacità di essere parte nelle relative controversie.

2) Sono estranee al presente giudizio ("che è di cognizione in ordine al credito vantato dalla Locafit") ed attengono invece "all'esecuzione del concordato" sia la questione concernente "la misura del soddisfacimento delle ragioni creditorie" sia le questioni connesse ("se il credito della Locafit ... non debba essere ricondotto al contratto di leasing stipulato il 19.5.1978;

se la società Locafit sia portatrice di un credito per titolo o causa anteriore al concordato; se in sede concorsuale, una volta omologato il concordato preventivo, il predetto credito debba essere soddisfatto nella percentuale concordataria ovvero in prededuzione in virtù della sua eventuale qualificazione... di debito di massa"). E pertanto, "un eventuale siffatto contenzioso non potrà svolgersi che presso il Tribunale del concordato

(articolo 161 Legge Fallimentare) ed in contraddittorio con il liquidatore", trattandosi di concordato con cessione dei beni.

3) La domanda del creditore relativa agli interessi convenzionali può trovare accoglimento nei soli limiti "del riferimento temporale fissato" dalla legge (articoli 169 e 55 Legge Fallimentare). Ne consegue che "non risultando per il credito di che trattasi causa alcuna di prelazione", gli interessi sono dovuti fino alla data di presentazione della domanda di concordato (26.2.1982). 4) La Società Locafit - contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante - non ha proposto alcun gravame incidentale"; "nè occorre, per le ragioni dinanzi esposte disaminare la fondatezza o meno del convincimento della soc. Locafit circa la esistenza di un giudicato in ordine alla prededucibilità del suo credito....".

Avverso tale sentenza la s.a.s. Gianluigi Botti (in concordato preventivo), "in persona del socio accomandatario e gerente", ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due mezzi di annullamento.

La s.p.a. Locafit ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto impugnazione incidentale sulla base di un unico motivo di censura.

Motivi della decisione

1) I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti, a norma dell'articolo 335 c.p.c.

2) Ricorso Principale Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 100, 112 c.p.c., in relazione agli articoli 168, 169, 182, 55 Legge Fallimentare, 26, 28, 38 e 645 c.p.c. (articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che erroneamente la Corte di merito ha dichiarato la sussistenza dell'interesse della Locafit ad agire in giudizio al fine di ottenere un titolo giudiziario, nonostante che l'esistenza del credito fosse stata espressamente riconosciuta, anche in sede di ammissione al concordato preventivo, e che tale riconoscimento avesse prodotto l'interruzione della prescrizione dei titoli cambiari, comunque forniti del valore probatorio di cui all'articolo 1988 cod. civ..

Ad avviso della ricorrente, la sentenza, ponendosi del tutto al di fuori dell'oggetto della domanda, ha statuito sulla proponibilità, in astratto, dell'azione del creditore volta ad ottenere un titolo giudiziale di accertamento del proprio credito nei confronti di un'impresa in concordato, senza considerare che la società Gianluigi Botti aveva contestato non già l'esattezza dei principi richiamati dalla sentenza stessa, ma soltanto la sussistenza in concreto dell'interesse della Locafit ad agire in mero accertamento, mancando un obiettivo stato d'incertezza, tale da apportare al titolare del diritto un pregiudizio concreto ed attuale.

Tale difetto di interesse è stato, del resto, implicitamente riconosciuto dalla sentenza di appello, la quale ha osservato che le questioni relative alla prededucibilità del credito andavano proposte dinanzi al giudice competente per il concordato: e si trattava delle uniche questioni proposte, tanto che la Locafit aveva formulato, sul punto, una vera e propria impugnazione incidentale. Inoltre, affermando che le questioni relative alla prededucibilità del credito andavano risolte nel concorso creditorio e nei confronti del liquidatore, la Corte di merito ha, almeno implicitamente, escluso l'interesse della Locafit a munirsi di un titolo (decreto ingiuntivo) utile per aggredire i beni del debitore, essendo questi passati, in forza dell'articolo 182 l.f., nella disponibilità del liquidatore e sottratti ad azioni esecutive individuali. In tal modo è stata anche riconosciuta la "doverosità" dell'opposizione (al fine di evitare la definitività del decreto) ed al tempo stesso è stata esclusa la competenza funzionale "del Presidente del Tribunale di Roma e dello stesso

Riproduzione riservata

giudice dell'opposizione a pronunciarsi sui problemi alla cui soluzione il decreto ingiuntivo e lo stesso giudizio di opposizione ... erano in concreto protesi".

Infine, riconoscendo che gli stessi interessi convenzionali erano dovuti solo fino alla data della domanda di ammissione al concordato, in quanto non era provata la natura privilegiata e/o prededucibile del credito, la sentenza ha finito col decidere proprio nella materia che, secondo le sue stesse premesse, doveva ritenersi sottratta alla sua competenza.

In definitiva, la Corte di merito si sarebbe dovuta limitare, secondo l'opinione della ricorrente, "ad affermare - sotto l'aspetto accertatorio - ciò che era incontrovertito anche ante causam, cioè l'entità del credito ... sempre riconosciuto ex professo." Tali censure sono prive di fondamento.

Non è il caso di soffermarsi - se non per ribadirlo - sul principio, assolutamente pacifico in dottrina ed in giurisprudenza e condiviso dalla società ricorrente, secondo il quale, nel corso della procedura di concordato preventivo, non è precluso ai creditori l'esercizio, secondo le ordinarie regole di competenza, di azioni di accertamento del credito e di condanna del debitore al pagamento del relativo importo.

L'articolo 168 Legge Fallimentare vieta, infatti, di iniziare o proseguire, "dalla data di presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, azioni esecutive sul patrimonio del debitore", non anche di promuovere giudizi ordinari di cognizione nei confronti del debitore ammesso alla procedura (cfr., per tutte, Cass. n. 6061/80). Ciò, premesso, osserva la Corte come l'unica questione riproposta dalla ricorrente consista nello stabilire se la Corte di merito, riconoscendo - quanto meno implicitamente - la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della s.p.a. Locafit a munirsi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo, sentenze pronunciate nel giudizio di opposizione), pur essendo in possesso di effetti cambiari, abbia violato la disposizione dell'articolo 100 c.p.c. e le altre norme sopra citate della Legge Fallimentare.

Per contrastare la correttezza della decisione impugnata, che ha escluso la sussistenza di tale vizio, non giova alla soc. Botti l'insistito richiamo alla giurisprudenza di questo Supremo Collegio (vengono menzionate le sentenze n. 3198/83 e 5352/83), la quale esige, per la proponibilità delle azioni di mero accertamento, la sussistenza di un obiettivo stato di incertezza, tale da arrecare all'attore, se non proprio "una lesione del diritto", quanto meno un "pregiudizio concreto ed attuale, e non meramente potenziale". La ricorrente evidentemente non considera che l'azione esercitata dalla Locafit con il ricorso per decreto ingiuntivo tendeva non già al solo accertamento di un diritto di credito, di cui fosse contestata o incerta l'esistenza, ma era equiparabile ad un'azione di condanna e presupponeva quindi la (già intervenuta) lesione del diritto, conseguente all'inadempimento del debitore. Tale lesione costituiva ragione di per sé sufficiente a legittimare la richiesta d'intervento del giudice. Ed è del tutto inconferente invocare, a sostegno del contrario assunto, principi giuridici di indubbia esattezza ma privi di attinenza al caso in esame.

Nè potrebbe ravvisarsi ostacolo alla richiesta del decreto ingiuntivo, sotto il profilo del difetto di interesse, nella "non contestazione" o nel "riconoscimento" del diritto del creditore, asseritamente insito nella "indicazione delle proprie obbligazioni", da parte della società Botti, "in occasione dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, prima, di amministrazione controllata".

A tal riguardo si deve innanzitutto rilevare che "l'indicazione" dei creditori, da parte dell'imprenditore che chiede l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, più che costituire una libera manifestazione di volontà diretta al riconoscimento dei debiti nei confronti dei singoli creditori, rappresenta un adempimento prescritto dall'articolo 161 Legge Fallimentare, il quale fa obbligo all'imprenditore stesso di "presentare con il ricorso le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori", al fine di consentire una congrua valutazione circa l'ammissibilità e l'opportunità dell'accoglimento della proposta di concordato. Va poi osservato che, mancando nella disciplina del concordato preventivo (a differenza che nel fallimento) la previsione di un procedimento di verifica giudiziale dei crediti da ammettere al passivo, l'operazione di "verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori" e l'eventuale rettifica, compiuta dal commissario giudiziale ai sensi dell'articolo 171 Legge Fallimentare, ha carattere meramente amministrativo e tende alla identificazione dei creditori aventi diritto al voto, ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte per l'approvazione del concordato, lasciando impregiudicate le questioni relative alla sussistenza ed alla natura dei crediti (cfr. Cass. n. 1939/76).

In ogni caso, è di tutta evidenza che la mancanza di contestazioni formali, o anche l'espresso riconoscimento del diritto, da parte del debitore, non può impedire al titolare del diritto medesimo di invocare la tutela giurisdizionale del proprio credito insoddisfatto, ne' rende superflua, per il creditore, una pronuncia giudiziale che accerti irrevocabilmente l'esistenza, la natura e l'ammontare di tale credito e condanni il debitore ad eseguire la prestazione rimasta inadempita, non rilevando in contrario - come già si è detto - l'ammissione di quest'ultimo alla procedura di concordato preventivo.

Ancor meno pertinente è il riferimento alla disposizione dell'articolo 1988 codice civile al fine di dimostrare la pretesa "inutilità", per la Locafit, di un titolo esecutivo di formazione giudiziale. Ed infatti, il possesso di titoli di credito (specie se privi di valore cambiario, perché prescritti), astrattamente riconducibili alla categoria delle promesse unilaterali, dispensa il prenditore dall'onere della prova del rapporto fondamentale, in applicazione della norma sopra citata; la quale opera, quindi, sul piano meramente processuale, ma lascia impregiudicata ogni questione relativa a tale rapporto e non priva, di conseguenza, il prenditore dell'interesse a promuovere un giudizio ordinario di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento del credito documentato dagli effetti cambiari scaduti e non onorati (cfr.

sull'argomento, sia pure in relazione a fattispecie diversa, Cass. n. 3146/74).

Non apporta, infine, alcun contributo a favore della tesi della ricorrente il rilievo che il decreto ingiuntivo non potrebbe essere utilizzato, nella specie, ne' per iniziare un'azione esecutiva, stante il divieto di cui all'articolo 168 Legge Fallimentare, ne' per aggredire i beni del debitore che, per effetto del concordato preventivo con cessione dei beni, sono ormai passati nella disponibilità del liquidatore giudiziale (articoli 160 e 182 L. Fall.).

Come già risulta dalle considerazioni innanzi esposte, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, sancito dall'articolo 168 - 1 comma L. Fall., ha un preciso limite temporale ed impedisce al creditore, che abbia ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, di servirsene "fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato": il che non esclude l'utilità della predisposizione del titolo stesso per il periodo successivo, a tutti gli effetti che la legge ad esso ricollega. Nè dalla pronuncia di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo può derivare alcun pregiudizio alla "par condicio creditorum", considerato che il credito

giudizialmente accertato nella sua integrità, con sentenza passata in giudicato dopo l'omologazione del concordato stesso, potrà essere soddisfatto, se non assistito da cause di prelazione (o di prededucibilità) nei limiti della percentuale concordataria (cfr.

Cass. n. 770/80).

Prima di concludere l'esame del primo motivo del ricorso principale, è opportuno precisare che - diversamente da quanto assume la SOC. Botti - la Corte di Appello non ha riconosciuto, - neppure implicitamente, - il preteso difetto di interesse della Locafit "a munirsi del decreto opposto", non potendosi una simile statuizione desumere dal giudizio della stessa Corte circa la competenza del "Tribunale del concordato" a conoscere dell'eventuale contenzioso" sulla prededucibilità del credito: non è questa, infatti, l'unica questione dedotta dalla Locafit; ed in ogni caso la pronuncia di incompetenza del giudice adito, e perfino di rigetto della domanda, non può incidere ex post sulla valutazione della sussistenza dell'interesse a proporla. Nè la ricorrente è legittimata a dolersi della statuizione concernente la limitazione del decorso degli interessi alla data del 26 febbraio 1982, avendo essa stessa richiesto, sia pure in via subordinata, tale pronuncia e non conciliandosi la censura con l'affermazione che, così decidendo, "la Corte territoriale non è caduta in omissione ne' in contraddizioni, bensì ha applicato la legge, come per ogni creditore va fatto..." (vedi memoria pag. 12).

In definitiva, il Collegio non ritiene di poter condividere la tesi di fondo della ricorrente secondo la quale, nella procedura di concordato preventivo con cessione di beni, il possesso di titoli cambiari inerenti ad un credito incluso nell'elenco di cui all'articolo 161 Fall. avrebbe effetti esattamente corrispondenti a quelli di un titolo esecutivo di formazione giudiziale e priverebbe, pertanto, il creditore dell'interesse a promuovere un giudizio cognitorio volto ad ottenere un titolo siffatto.

Le considerazioni svolte dimostrano l'erroneità di tale assunto a rendono superfluo l'esame specifico di ulteriori profili di censura. Di conseguenza, il primo mezzo va rigettato.

Nè merita diversa sorte il secondo motivo del ricorso principale, collegato al primo, con il quale la s.a.s. Botti, denunciando "violazione e falsa applicazione degli articoli 645 e 91 c.p.c. in relazione alle norme denunciate con il primo mezzo ed agli articoli 333 - 334 c.p.c.," si duole di essere stata condannata al pagamento di due terzi delle spese del doppio grado di giudizio in favore della Locafit, pur dovendosi questa considerare totalmente soccombente, per essere stato stabilito dai giudici del merito "che non sussisteva l'interesse tutelabile ex articolo 100 c.p.c. della Locafit a provocare l'ingiunzione opposta"; per essere state inoltre "respinte le pretese di quest'ultima ... di ottenere una statuizione sulla prededucibilità del suo credito, ridotta comunque la debenza di interessi ed escluso il diritto, propugnato da controparte", di procedere "ad esecuzione individuale". Per disattendere tale censura è sufficiente osservare che la prospettazione del mezzo in esame presuppone evidentemente l'accoglimento del primo motivo, che è stato invece rigettato da questa Corte; sicché la ricorrente attribuisce ai giudici di appello affermazioni e statuizioni del tutto opposte a quelle effettivamente adottate. La sentenza impugnata ha, infatti, stabilito che sussiste l'interesse della Locafit a promuovere il procedimento monitorio;

non ha emesso alcuna decisione in merito al problema della prededucibilità del credito, correttamente ritenendo che tale questione attiene alla fase di esecuzione del concordato e deve essere quindi risolta in sede concordataria; non ha "escluso il diritto" della Locafit di agire esecutivamente per la

realizzazione del proprio credito, in pendenza della procedura di concordato, non risultando che una simile domanda sia mai stata proposta dalla creditrice. Sono, dunque, inesistenti i presupposti di fatto in base ai quali il ricorrente asserisce essere del tutto soccombente la Locafit, mentre è incontestabile che quest'ultima ha visto sostanzialmente accolta la propria domanda di accertamento del credito e di condanna della convenuta al pagamento della sorte capitale e degli interessi convenzionali fino alla data del 26 febbraio 1982.

È proprio (e soltanto) in considerazione della limitazione del periodo di debenza degli interessi, rispetto alla domanda della Locafit, che la Corte di Appello ha disposto la compensazione, nella misura di un terzo, delle spese dei due gradi del giudizio, ritenendo per questa sola parte fondate "le doglianze dell'appellante" (vedi sentenza, pag. 12): il che, ovviamente, non impediva di individuare nella soc. Botti la parte con assoluta prevalenza soccombente, avuto riguardo all'esito finale e complessivo del processo, in relazione al quale la relativa valutazione va compiuta (cfr., per tutte, Cass., n. 1905/87). Ne consegue che non si ravvisa nella statuizione censurata la violazione delle norme indicate nell'epigrafe del motivo in esame. Al contrario i giudici di appello hanno fatto buon governo del potere discrezionale ad essi riservato in materia di regolamento delle spese processuali, sicché la loro decisione a tal riguardo non è sindacabile in sede di legittimità, risultando rispettato il principio per il quale l'onere delle spese non può gravare sulla parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. nn. 5895/87, 2504/86, 5104/85 e numerose altre pronunce conformi).

Sono del tutto inconferenti - e se ne può pertanto trascurare l'esame - i rilievi che attengono ad una presunta "impugnazione incidentale" della Locafit in ordine alla prededucibilità del credito, avendo la Corte di merito espressamente escluso che un simile gravame sia stato proposto.

3) Ricorso incidentale Con l'unico motivo dedotto la s.p.a. Locafit denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 55 e 169 Legge Fall. nonché omessa o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione alla pronuncia sugli interessi; e sostiene che la Corte di Appello, dichiarando "la propria incompetenza a giudicare su questioni relative alla prededucibilità o non del credito Locafit" e, al tempo stesso, "dichiarando dovuti gli interessi da parte della Botti" su tale credito "sino alla domanda di concordato, è incorsa, alternativamente", in uno dei vizi innanzi denunciati. Secondo la ricorrente incidentale, la stessa Corte ha "implicitamente riconosciuto di rango chirografo il credito Locafit, nonostante abbia apparentemente dichiarato il contrario...", mentre si sarebbe dovuta dichiarare incompetente a giudicare anche "del rango degli interessi", essendosi ritenuta incompetente ad accertare "il rango del credito"; e comunque "ha erroneamente declinato la propria competenza in ordine alla declaratoria del rango del credito chiesto dalla Locafit".

Ad avviso del Collegio, la scarsa chiarezza delle ragioni esposte a sostegno del ricorso incidentale denuncia la contraddittorietà e l'infondatezza del gravame. Premesso che la Locafit, parlando di "rango" del credito, sembra fare esclusivo riferimento alla sua (eventuale) prededucibilità, è opportuno ricordare che la decisione riguardante la sospensione degli interessi nel periodo successivo alla domanda di concordato non è in alcun modo in rapporto alla soluzione di tale questione, ma è conseguenziale all'affermazione che non risulta "per il credito di che trattasi causa alcuna di prelazione". La pronuncia censurata, quindi, non solo non si pone in contrasto logico con i precedenti rilievi della Corte di merito (secondo cui è riservata alla sede concordataria la soluzione

delle questioni concernenti l'eventuale qualificazione del debito della soc. Botti come "debito di massa" e la concreta misura del soddisfacimento del credito della Locafit), ma costituisce corretta applicazione delle disposizioni dettata dagli articoli 169 e 55 L.Fall. Nella memoria illustrativa datata 10 maggio 1992 la difesa della Locafit ha sostenuto che la decisione della Corte di Appello relativa agli interessi "involge la ben più rilevante questione consistente nello stabilire quale sia il giudice competente ad accertare il rango di un credito nell'ipotesi della procedura di concordato preventivo".

Orbene, a questo problema la Corte ha dato corretta soluzione, affermando esplicitamente che il giudizio sulla (eventuale) prededucibilità del credito della Locafit compete alla sede concordataria e ritenendo - quanto meno implicitamente - che spetta invece al giudice adito per l'accertamento del credito stabilire se e fino a quale data quel credito sia produttivo di interessi, avuto riguardo alla procedura di concordato preventivo in corso ed alla normativa applicabile in tale situazione.

La prima statuizione ("estraneità" al presente giudizio di cognizione della questione riguardante la prededucibilità e, più in generale, la misura del soddisfacimento del credito della Locafit, perché attinente "all'esecuzione del concordato"; competenza del "Tribunale del concordato" a conoscere dell'"eventuale contenzioso" sul punto) non ha formato oggetto d'impugnazione incidentale in grado di appello - come la Corte del merito ha precisato - e non può essere, quindi, più posta in discussione.

La seconda, che costituisce il necessario presupposto della pronuncia sugli interessi, risulta conforme a diritto. Proprio per effetto della già rilevata mancanza, nella procedura di concordato preventivo, di una fase di verifica giurisdizionale dei crediti e mancando inoltre in tale procedura - come l'attenta difesa della Locafit espressamente riconosce - "un benché minimo riferimento all'articolo 52 legge Fall." (v. memoria, pag. 14), spetta al giudice adito dal creditore nella ordinaria sede cognitoria (o anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo), per l'accertamento del credito e dei relativi accessori e per la condanna del debitore alla prestazione inadempita, risolvere ogni contestazione inerente all'esistenza, alla natura, all'ammontare e ad ogni altra peculiarità del credito dedotto in giudizio, con la sola esclusione di quelle che riguardano le modalità di esecuzione del concordato, la graduazione ed il pagamento dei crediti in sede concordataria.

Allo stesso giudice spetta, pertanto, accertare se il credito sia, o non, assistito da cause di prelazione, anche al fine di stabilire, in presenza di specifica contestazione del debitore, fino a quale data il credito sia produttivo di interessi e se siano ad esso applicabili le disposizioni degli articoli 169 e 55 L. Fall. A questo principio, che ha l'avallo di autorevole dottrina ed è condiviso da questa Corte, si sono puntualmente uniformati i giudici di appello, statuendo che il credito in questione non è garantito da alcuna causa di prelazione e che, di conseguenza, il corso degli interessi è sospeso dalla data del 26 febbraio 1982 per effetto delle norme sopra indicate.

Tale pronuncia, per le esposte ragioni, non merita censura; e pertanto il ricorso incidentale va rigettato.

Poiché potrebbe astrattamente profilarsi la possibilità di un contrasto di giudicati, riguardo al periodo di debenza degli interessi, qualora in sede concordataria il credito della Locafit fosse ritenuto prededucibile, è opportuno chiarire che la limitazione temporale stabilita dalla Corte di Appello è unicamente in funzione dell'accertata natura chirografaria (e non privilegiata) del credito per la sorte capitale e non è in alcun modo collegata - come già si è detto - al giudizio sulla (eventuale) prededucibilità del credito stesso. La

decisione dei giudici di appello, interpretata alla luce della motivazione che la sorregge (e nella quale trova il suo limite), non impedirebbe, ad avviso della Corte, nella ipotesi sopra considerata, di attribuire la medesima qualificazione al credito accessorio per interessi e di affermare che questi sono dovuti, per una ragione giuridica diversa (ossia per effetto della loro prededucibilità), anche per il periodo successivo alla data di presentazione della domanda di concordato. 4) Le spese del giudizio vanno poste, per due terzi, a carico della s.a.s. Botti. La parziale soccombenza della Locafit - rispetto, peraltro, ad una questione limitata e secondaria - giustifica la compensazione del rimanente terzo delle spese stesse.

P.Q.M.

La Corte

riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; dichiara compensate, nella misura di un terzo, le spese del giudizio e condanna la ricorrente principale a rimborsare alla s.p.a. Locafit i due terzi delle spese stesse, liquidati in lire 165.000 oltre lire 1.600.000 (unmilione e seicentomila) per onorari.

Così deciso in Roma il 26 maggio 1992.

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1993.